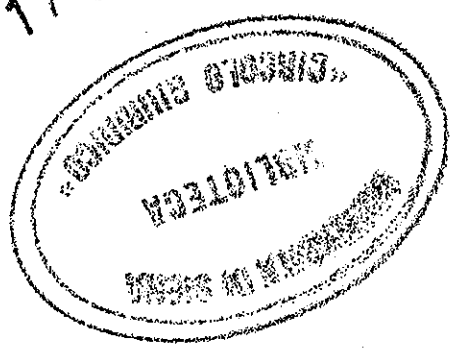
ANNO XXVIII NUMERO 3 SETTEMBRE-DICEMBRE 1998

RICERCHE STORICHE

17 SET. 1999



Edizioni Scientifiche Italiane

Rassegne

RECENTI PUBBLICAZIONI STATUTARIE

Bucine e la val d'Ambra nel Dugento. Gli ordini dei Conti Guidi, a cura di Mario ASCHERI, con un saggio di L. Perini, edizione del testo a cura di M.A. Ceppari, E. Jacona, P. Turrini, Siena, Il Leccio, 1995, pp. 86, [30]; *Gli albori del Comune di San Gimignano e lo statuto del 1314*, a cura di Mario BROGI, con contributi di M. Ascheri - S. Guerrini - Ch. Marie de la Roncière, Cantagalli, Siena 1995, pp. 310; *Il Comune medievale di Piancastagnaio e i suoi statuti*, a cura di Alessandro DANI, contributi di D. Ciampoli Sensi, trascrizioni di D. Guerrini, carta di S. Mambrini, Il Leccio, Siena 1996, pp. 160.

Nella ormai 'affollata' collana «Documenti di Storia» diretta da Mario Ascheri, dedicata prevalentemente all'edizione e allo studio delle fonti statutarie medievali e moderne dello Stato Senese[1], sono apparse di recente alcune edizioni, accompagnate da corpose introduzioni dedicate alla fonte edita ed alla storia delle comunità. Trattandosi di un'attività, quella della pubblicazione di fonti statutarie, che ha dato e dà a tutt'oggi luogo ad ampi e vivaci dibattiti tra gli studiosi, questa collana è motivo di qualche riflessione di ordine generale che non tralasci al contempo osservazioni specificamente dedicate ai singoli 'pezzi'. Se si tiene presente, infatti, che - come accennato in nota - possiamo utilizzare anche fonti che, pur di meno recente pubblicazione, tuttavia sono da considerarsi alquanto affini per l'avere utilizzato i curatori identici criteri di edizione e per far parte i medesimi dello stesso

[1] In verità ci sono delle eccezioni: Bucine, ad esempio, non si trovava nello Stato Senese. Anche altre fonti (alle quali farò cenno altrove), che non fanno parte della collana perché pubblicate altrove, ma che ne seguono le linee ispiratrici, attengono allo Stato fiorentino. Bisogna tener conto però che molte delle comunità di confine - sebbene conquistate spesse volte anche con la forza da Firenze (v. esemplare il caso di Poggibonsi) - mantennero comunque spesso delle strutture che richiamavano più quelle senesi che non quelle imposte da Firenze. Questo tipo di atteggiamento conservativo - lo vedremo - ebbe una notevole importanza anche nel periodo successivo alla caduta della Repubblica di Siena.

gruppo di lavoro, ecco che appare utile uno sguardo 'a volo d'uccello' che permetta una riconsiderazione generale del lavoro sinora svolto.

1. *Valdambra: primo Duecento*

Prendendo l'avvio da Bucine e dalla Valdambra va detto che il piccolo statuto dell'area aretina (pochissime carte rilegate in pelle conservate all'Archivio di Stato di Firenze) suscita un particolare interesse per diversi motivi. Il primo è che l'attuale pubblicazione non è la prima, dal momento che il celebre Francesco Bonaini (personaggio sul quale verte il saggio assai accurato di Leandro Perini) aveva già provveduto a rendere disponibile questo testo nel 1851[2]. Con tutta probabilità ciò che aveva attratto l'attenzione del Bonaini era proprio quella data apposta nel *colophon* (1208) che senza dubbio ha esercitato il proprio fascino anche sugli Autori odierni. Il fatto poi che vi siano molti indizi che fanno ritenere la dichiarazione temporale apposta dallo scriba frutto di un errore non impedisce di apprezzare queste due pubblicazioni distanziate da un secolo e mezzo.

Il saggio di Ascheri ci introduce in problematiche di non immediata comprensione. L'A. ci fa immediatamente constatare l'inesattezza dell'espressione «statuto» in quanto - sostiene - «sarebbe giusto parlare più propriamente di 'ordinamenti della val d'Ambra' (p. 12)». Gli statuti difatti sono espressione di un qualche grado di autonomia e - in questo caso - di autonomia vera e propria è difficile parlare poiché lo statuto fu *conditum* direttamente dal Conte Guidi, vale a dire dal potente feudatario della zona. Le comunità in quanto tali hanno espresso quindi ben poco delle proprie necessità giuridiche, economiche e sociali nell'adottare il testo statutario. È vero che pare essere adottato un sistema vagamente rappresentativo (due uomini per ciascuna delle sei comunità facenti parte del dominio dei Guidi), ma dal testo poco si evince sull'efficacia reale di questa rappresentanza e - di conseguenza - è facile intuire un sistema tutt'altro che attento alle esigenze delle comunità. Tanto più che il testo prende in considerazione quasi esclusivamente il diritto criminale e le procedure ad esso connesse, identificandosi difatti con il breve (ovvero giuramento) del Podestà. Non è questo, peraltro, il primo caso di uno statuto di epoca comunale che è però emanato nell'ambito di una giurisdizione feudale e che risente

[2] Il testo del contributo di Bonaini che si riferisce allo statuto in questione è riprodotto in calce al volume in pagine non numerate. La riproduzione è preceduta da una tavola di raffronto tra l'edizione di Ceppari, Jacona, Turrini e quella del Bonaini.

quindi di un'impostazione fortemente autoritaria. Anche se in modo meno evidente il testo normativo chiancianese, ad esempio, del 1287[3] risentiva dell'ingombrante presenza dei Conti Manenti. Tutto ciò non pregiudica comunque l'esistenza di un'organizzazione comunitaria; il che, da una parte, fa ritenere opportuno rivedere alcune posizioni che volevano l'istituzione feudale completamente annientata dalla nascita del libero comune: come ebbe ad osservare qualche tempo fa la Fasoli, il feudo spesso non ha perso le unghie; gli sono state limate, spezzate, ma le sue strutture sono rimaste in piedi e, talvolta, hanno ispirato le mosse dei Comuni anche da un punto di vista istituzionale[4].

Altro problema affrontato da A. è quello della datazione, sulla quale nutre più di un dubbio (pp. 17 sgg.). Le perplessità sorgono intanto dall'esame codicologico del testo (grafia e materiali non paiono adeguati ad un manoscritto del primissimo Duecento). Ma ancor più forti dubbi sono scatenati da una parte dall'analisi del linguaggio e della struttura dello statuto, e dall'altro dalla comparazione coi rari testi coevi dell'area toscana e umbra a conoscenza di Ascheri ormai da lungo tempo[5]. Si pone l'ipotesi che il testo sia confluito nell'attuale manoscritto come frutto di una sintesi compiuta negli ultimi anni del Duecento. La data sarebbe perciò tralatizia. Pare quindi di rivedere una situazione già nota: da uno strato di norme primevo (con tutta probabilità veramente risalenti alla data indicata) si sarebbe proceduto per stratificazione. L'edizione del testo dello statuto è particolarmente accurata. Fornita di due apparati di note permette da un lato di seguire l'andamento paleografico del testo e, al contempo, di accedere più facilmente ad un linguaggio che appare decisamente ostico.

2. *San Gimignano: primo Trecento*

Di tutt'altro genere appare l'edizione dello statuto del Comune di San Gimignano curata da Mario Ascheri, Susanna Guerrini e Mario Brogi. Anche se l'introduzione abbraccia un periodo piuttosto lungo, antecedente alla promulgazione dello statuto, includendo anche i primi anni del Duecento (anni quindi non lontanissimi da quelli dello statuto di Bucine),

---

[3] *Chianciano 1287. Uno statuto per la storia della comunità e del suo territorio*, a cura di M. ASCHERI, Roma 1987.

[4] G. FASOLI, *Momenti di storia e storiografia feudale italiana*, Pubblicazioni della Facoltà di Magistero dell'Università di Bologna, Bologna 1957; EAD., *Feudo e castello*, in *Storia d'Italia*, vol. V, *I documenti*, pp. 263-308.

[5] V. soprattutto *Tintinnano. La Rocca e il territorio di Castiglione d'Orcia*, a cura di C. AVETA, San Quirico 1988.

la dimensione, la ricchezza e il ruolo svolto dalla cittadina valdelsana nel periodo che va da metà del Duecento e prosegue per almeno altri cento anni, ne fanno uno di quei casi a cui prestare un'attenzione particolare. Per mutuare un'espressione utilizzata di recente[6] si potrebbe dire che San Gimignano fa parte di quelle comunità che andavano a costituire delle semi-città. È evidente che non si tratta di una città dal momento che non è stata neanche sede vescovile (dipendendo infatti dal Vescovo di Volterra), ma la struttura istituzionale è molto simile a quelle di città maggiori[7]. Al tempo stesso le città avevano sviluppato anche tecniche legislative più penetranti, prevedendo, ad esempio, dei singoli statuti per ciascuna delle magistrature più rilevanti. Non si possono quindi definire statuti cittadini in senso stretto quelli attenenti a comunità come San Gimignano, Poggibonsi o San Miniato. È altrettanto vero però che non possono neanche essere assimilati a molti degli statuti rurali o periferici (per quanto spesso corposi e raffinati), ad esempio dei quali può essere portato senza dubbio quello di Piancastagnaio[8].

Il lavoro di Brogi e della Guerrini appare molto curato da un punto di vista documentario e paleografico e l'introduzione del primo è,

---

[6] Mi riferisco all'intervento di Francesco Salvestrini a Piancastagnaio in occasione dell'incontro di studio tenutosi in occasione della presentazione dello statuto del 1416 che più avanti si recensisce. L'incontro - organizzato dall'Associazione Operatori Scolastici di Piancastagnaio e intitolato «Cibarsi di Storia» - ha visto la partecipazione, oltre che del Salvestrini e di chi scrive, di Mario Ascheri, Donatella Ciampoli, Giovanni Cherubini, Fulvio Mancuso, Claudia Cencioni, Mario Brogi. Le riflessioni che qui si propongono sono ampiamente ispirate a quanto ho avuto a esporre in quella sede. Tornando all'intervento di Salvestrini va osservato che egli parlava con cognizione di causa di questa situazione cosiddetta di semi-città essendo il curatore del bel volume sugli statuti di San Miniato al Tedesco del 1337, Pisa 1994. Quest'ultima comunità aveva caratteristiche difatti molto simili a quelle di San Gimignano nello stesso periodo.

[7] Questa riflessione viene spontanea anche a De La Roncière nel saggio introduttivo *San Gimignano et les* terre *de la Valdelsa à l'époque des statuts*, p. 41: «San Gimignano n'est pourtant qu'un simple commune, et c'est là un des paradoxes de cette Valdelsa, pourtant si peuplée, si fertile et si passante, qu'aucune *città, civitas*, ne s'y soit formée».

[8] Mi pare, comunque, che si sia ad un buon punto nella pubblicazione di queste fonti di 'semi-città' toscane. Se si considera anche il lavoro prossimo di Renzo Ninci sullo statuto di Colle Valdelsa, possiamo ben dire di avere un quadro quasi completo su questo tipo di istituzioni nel Trecento. Appare in uno stadio assai avanzato in questo senso l'area veneta. Grazie all'assiduo lavoro svolto dall'équipe che vede insieme Gian Maria Varanini, Gherardo Ortalli, Diego Quaglioni ed altri, molti statuti sono stati pubblicati nella collana «Corpus Statutario delle Venezie». Fra queste edizioni alcune, delle quali ho avuto modo di parlare anche altrove - come quella relativa allo statuto di Rovereto -, trattano proprio di queste realtà semi-cittadine. Sulla collana veneziana v. la rassegna di M. ASCHERI, *Il corpus statutario delle Venezie*, in «Studi Veneziani» 23 (1992), pp. 101-108.

da un punto di vista storico istituzionale e sociale, assai significativa. Altrettanto pregevole è il contributo di argomento economico curato da Charles Marie De La Roncière che - come molti sanno - è il maggior esperto di storia economica valdelsana, alla quale ha dedicato molti dei suoi studi[9]. Un'osservazione critica che sembra il caso di avanzare[10] è la pressoché totale mancanza di un esame giuridico del testo. San Gimignano, infatti, gode a tutt'oggi di una situazione documentaria singolarmente privilegiata. Intanto possediamo una copia del celebre «Libro Bianco», vale a dire una raccolta enorme di atti giuridici riguardanti vari aspetti della vita pubblica della comunità[11]. D'altro canto si è avuto sentore da parte di un giurista siciliano, Federico Martino, della presenza a San Gimignano a metà del Duecento di una scuola di diritto capitanata addirittura da Benedetto da Isernia[12], notissimo giurista imperiale. E ancora: di recente Monica Chiantini ha reperito all'Archivio di Stato di Firenze una serie di *consilia sapientis* destinati alla curia podestarile di San Gimignano, alcuni firmati da nomi notissimi non soltanto agli specialisti di diritto[13], ed ha avuto modo così di studiare le modalità del processo civile fra *ius commune* e *ius proprium*, basandosi - bada caso - proprio su San Gimignano fra Duecento e Trecento. Come dimenticare poi i fondamentali contributi su San Gimignano (e non solo)

[9] Non è la prima volta che lo storico francese coglie l'occasione della pubblicazione di una fonte valdelsana per dedicare uno studio economico specifico: v. *La vita economica a Poggibonsi nell'arco di due generazioni*, in *Una comunità della Valdelsa nel Medioevo: Poggibonsi e il suo statuto del 1332*, a cura di Silvio Pucci, Poggibonsi 1995.

[10] E che difatti è avanzata da Ascheri nell'introduzione (p. 7): «Rimane, paradossalmente, da fare l'esame storico-giuridico in senso stretto, che è stato volutamente rinviato ad un futuro che si spera prossimo».

[11] In corso di stampa per le cure di Donatella Ciampoli che ha potuto usufruire della collaborazione in vari momenti dell'edizione di alcuni studiosi fra i quali ricordiamo la prima trascrittrice Iole Imberciadori, Mario Ascheri, Monica Chiantini e lo studioso inglese Daniel Waley (tutti a più riprese citati nell'introduzione di Brogi). Avremo così la possibilità di veder pubblicato un «Liber iurium» tanto raro per la zona.

[12] V. F. MARTINO, *Un giurista alla corte sveva di Napoli e in Toscana*, in ID., *Federico II: il legislatore e gli intepreti*, Milano 1988, pp. 124-131. Ma anche sulla vicenda cfr. D. MAFFEI, *Dubbi e proposte su Giovanni* Fazioli, in Giuristi *medievali e falsificazioni editoriali del primo cinquecento*, Ius Commune Sonderhefte 10, Frankfurt am Main 1979, pp. 75-80.

[13] Vedili nel contributo *Dal mondo della prassi. Una raccolta di* consilia *per la curia podestarile di San Gimignano*, nel volume *Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, Sigmaringen 1995, pp. 33-50. Nella medesima collana «Documenti di Storia» è prossimo il volume della Chiantini contenente, oltre che ad un saggio di più ampia portata, l'edizione integrale dei testi. Fra i nomi dei giuristi troviamo Giovanni Fagioli, Tommaso da Piperata, Rosselmino da San Miniato (un altro collegamento con uno statuto sopra citato), Iacopo Pagliaresi.

del grande Ludovico Zdekauer?[14] Insomma, siamo di fronte ad una comunità, ad un'istituzione che è stata significativamente protagonista non solo della grande lotta politica fra Guelfi e Ghibellini, ma protagonista anche (non assoluta, certo, ma quale singola comunità lo è mai stata? E per questo è forse meno rilevante l'apporto alla ricerca?) dell'evolversi della grande creazione giuridica del Medioevo: la dialettica fra diritto comune romano-canonico e diritto locale statutario[15].

Tutto ciò non toglie niente alla validità del disegno politico istituzionale tratteggiato da Brogi nell'introduzione allo statuto del 1314. La vicenda istituzionale del Comune viene seguita attentamente dagli albori consolari sino alla promulgazione del testo in esame, facendo luce su tutta una serie di personaggi e situazioni che hanno caratterizzato l'evolversi del comune forse più importante della Valdelsa medievale.

3. *Piancastagnaio: primo Quattrocento*

Spostandosi adesso di un'ottantina di chilometri a sud ed ancora di un centinaio d'anni, arriviamo a Piancastagnaio agli inizi del '400, una comunità assai popolata, attiva e ricca di peculiarità tipiche delle zone di confine[16], senza tener conto della grande ruolo svolto, rispetto a tutti gli aspetti della vita sociale e istituzionale, dalla collocazione geografica montana[17].

I motivi di interesse per questa fonte (e quindi per questa comunità che dalla fonte è - come sempre nel caso degli statuti - significativamente rappresentata) sono assai diversi da quelli che allettano lo studioso di fronte ai precedenti esempi cui ci siamo rivolti. È evidente, infatti, che la comunità

---

[14] L. ZDEKAUER, *Arbitrato tra i Comuni di Poggibonsi e San Gimignano proferito nel 1209. Contributo alla storia degli statuti del Contado fiorentino*, in «Miscellanea Storica della Valdelsa» VII fasc. 2 (1899), pp. 113-123.

[15] Fra l'altro un intero capitolo del volume della Chiantini è dedicato proprio alla ricerca dei legami tra attività consulente, processo civile e legislazione statutaria. È interessante rilevare al proposito le numerose corrispondenze fra i testi consulenti e le norme ricomprese nello statuto del 1314 (ma sicuramente più risalenti visto che il *consilium* più recente è del 1310, il che è importante per rilevare ancora una volta l'"alluvionalità' della formazione del testo).

[16] V. al proposito nell'introduzione di Dani il capitolo III nel quale, da un punto di vista demografico, si capovolgono le tesi correnti sulle crisi di spopolamento del '400 (pp. XXI sgg.).

[17] Abbiamo già avuto modo di notare come queste particolarità venissero in rilievo in modo evidente nelle legislazioni statutarie. Vedile anche in *Abbadia San Salvatore. Una comunità autonoma nella Repubblica di Siena, con edizione dello statuto (1434-sec. XVIII)*, a cura di Mario Ascheri e Fulvio Mancuso, Siena 1995, anch'esso facente parte della collana «Documenti di storia».

amiatina non presenta neanche uno dei caratteri di centralità politico-istituzionale (per non parlare degli aspetti di tecnica giuridica per i quali si avvicina più agli statuti rurali che non a quelli cittadini) che contraddistinguono ad esempio San Gimignano, Colle Valdelsa o Poggibonsi.

L'impressione che si ricava dalla lettura del testo, però, è quella di un notevole grado di autonomia che altrove, là dove paradossalmente l'aspetto politico della vita sociale è più forte che qui, dove ci si preoccupa soprattutto di regolamentare attentamente le attività agricole ed economiche in generale, stenta ad affermarsi. Non a caso prima di una quarta distinzione dedicata interamente ai danni dati (tipica quindi di una comunità a conduzione prevalentemente agricola), spicca una *distinctio criminalis* (la terza, come nella maggior parte degli statuti dell'Italia centro-settentrionale) che non è costituita dagli avanzi dell'accentramento del diritto penale da parte della dominante[18], ma anzi mostra come il Comune avesse, malgrado i *capitoli* di sottomissione a Siena (stipulati poco prima della stesura delle norme delle quali stiamo parlando), mantenuto un notevole grado di autonomia. Ciò accade anche in altre comunità limitrofe: il caso più eclatante mi pare proprio quello di Abbadia San Salvatore.

Va tenuto conto, peraltro, che Piancastagnaio ha avuto una storia piuttosto singolare, alla quale mi pare giusto fare qualche accenno perché probabilmente spiega più di quanto non facciano la sola lettura dello statuto e le pur ottime introduzioni di Dani e Ciampoli. Per far ciò bisogna considerare non solo il periodo precedente all'emanazione dello statuto, ma anche quello successivo. Se si compie quest'operazione ci si rende conto che il periodo che va dai primi del Trecento alla fine del Quattrocento, è stato l'unico nel quale Piancastagnaio ha goduto di una qualche libertà, nonostante la sottomissione alla Repubblica di Siena. Per il resto della sua storia Piancastagnaio è stato un feudo. Per il periodo medievale gli Aldobrandeschi prima e i Monaldeschi poi si sono alternati nel possesso del territorio. Indi, agli inizi del Seicento, la nuova feudalità fortemente incrementata dall'attività di investiture condotta dai Medici e, segnatamente, da Ferdinando II, si è impadronita di Piancastagnaio, che è caduta nelle mani dei potentissimi Marchesi Bourbon Dal Monte Santa Maria[19]. A scorrere le gesta dei feudatari medievali

[18] Come accade sicuramente ad esempio a Poggibonsi, dove la terza *distinctio* non prevede neanche uno dei reati maggiori (omicidio, stupro, ribellione etc.). Il motivo, in questo caso, è da individuarsi nella forte carenza di autonomia politica. Ma su questo aspetto v. più avanti.

[19] È presumibile comunque, ma non è questa la sede per disquisire di queste vicende, che le infeudazioni medicee facessero leva, soprattutto nel Senese, su situazioni già conso-

(nell'introduzione del Dani se ne trovano cenni nelle pp. XIII e sgg.) e a ripercorrere quelle dei moderni[20], ci si rende conto che quel secolo e mezzo di cui parlavamo poc'anzi è stata l'unica occasione per la comunità di esprimersi abbastanza liberamente. E va detto, a questo punto, che dal lavoro del Dani - unitamente alla lettura del testo - appare chiaramente che Piancastagnaio non ebbe al proposito dubbio alcuno, mettendo in esecuzione un *corpus* normativo che fotografava esattamente le esigenze dei cittadini e che, per inciso, sopravvisse alle situazioni (sicuramente disagevoli, come abbiamo visto) che vennero a crearsi nel corso della sua vigenza[21].

4. *Varietà ed uniformità degli statuti: un paradosso?*

Cosa possiamo quindi dedurre da quanto sinora si è illustrato? Una cosa apparentemente ovvia: gli statuti non sono tutti uguali, non trattano tutti i medesimi argomenti e comunque, anche quando lo fanno,

---

lidate di possedimento terriero da parte di nobili famiglie. Una volta presa la decisione di ingraziarsi queste famiglie, i Medici - timorosi di pericolose autonomie ai confini del proprio Granducato - si sarebbero limitati a ricoprire di una veste istituzionale una situazione di fatto già esistente. La dislocazione dei feudi nello Stato senese (fittissima la loro presenza nelle zone di confine con lo Stato Ecclesiastico: San Martino, Santa Fiora, Castell'Ottieri, Triana, Roccalbegna, il Vivo, la medesima Piancastagnaio) farebbe ritenere sensata un'ipotesi come quella prospettata. Sul punto mi sia permesso rinviare al mio contributo *Nobiltà feudale e riforma comunitativa nel Senese*, in *L'Ordine di Santo Stefano e la nobiltà toscana nelle riforme municipali settecentesche*, Pisa 1995, pp. 141-163.

[20] Basti pensare che per i disordini che i Bourbon causarono a Piancastagnaio intorno alla metà del XVIII secolo (ma la documentazione medicea e lorenese in merito è un elenco di soprusi e soperchierie ai danni della comunità) la Reggenza stabilì per la prima e unica volta una taglia sulla testa dei tre fratelli Bourbon. V. *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, Firenze, per Gaetano Cambiagi, vol. III, 2 settembre 1754: «Il Tribunale degli Otto della Città di Firenze, informato dei gravissimi eccessi commessi nel dì 26. agosto 1754. nel Feudo Granducale di Piancastagnaio da Giovanni, Filippo e Piero del già Marchese Francesco Borbon del Monte e da altri malviventi del loro seguito, e inteso delle pessime qualità de' medesimi, e delle molte violenze da loro praticate, ec. Per provvedere quanto sia possibile alla pubblica sicurezza, e alla tranquillità de' Sudditi di questo Granducato, col presente Editto fa noto come i suddetti Giovanni, Filippo e Piero Borbon del Monte, ed ogni altro del loro seguito potranno per l'avvenire da qualunque persona essere impunemente non sòlo arrestati, ma ancora uccisi. E come quello, per opera di cui seguirà l'arresto, ed uccisione guadagnerà scudi duemila per ciascuno di detti tre Fratelli Borbon del Monte, e scudi trecento per ciascuno di quelli del loro seguito, che darà vivo [...]».

[21] V. al proposito quanto riferisce Dani a p. xxx della sua introduzione che riporta le parole del Gherardini scritte nel 1676: «[...] il Commissario del Marchese (magistrato con competenza sia nel civile che nel penale) «si regolava» ancora con gli statuti del Quattrocento [...]».

mantengono tutta una serie di distinzioni che rendono azzardato qualsiasi tentativo di accostamento. L'affermazione potrebbe sembrare banale, ma in realtà non lo è, visto che da più parti si è spesso sostenuto il contrario e si sono invece appoggiate campagne di omologazione che onestamente lasciano più di un dubbio. Sostenere, ad esempio, che alla fin fine la maggior parte delle disposizioni statutarie sono relative a situazioni agricole ed economiche che sono più o meno presenti in tutte le comunità, non è certamente un falso, ma nasce chiaramente da una visione limitata e superficiale del problema.

Le precedenti trattazioni su tre statuti assai diversi tra loro per collocazione temporale, spaziale e politica, sono uno degli elementi su cui vorrei fondare il mio discorso. Mi pare, tuttavia, necessario (anche per la conoscenza più diretta che ho delle fonti) adoperare nelle mie argomentazioni, là dove non l'ho già fatto[22], statuti dei quali mi sono personalmente occupato. Fra l'altro anche le tre fonti cui faccio riferimento sono, come quelle sulle quali mi sono sinora intrattenuto, distanziate sia in senso spaziale (Poggibonsi e Staggia da una parte, Buonconvento dall'altra dello Stato Senese), sia in senso temporale (1332, 1422, 1522).

Le diversità tra questi testi (e, di conseguenza tra le situazioni che riproducono legislativamente) balzano agli occhi, ma quello che è singolare è che i fossati più profondi sono forse quelli che esistono tra le comunità più vicine. Prendiamo il caso di Poggibonsi e Staggia, oggi in rapporto di comune a frazione, nel Medioevo e nella prima Età Moderna separati dagli eventi più di quanto sarebbe lecito attendersi fra due paesi distanti poche centinaia di metri.

Mentre nello statuto di Poggibonsi ci si preoccupa (avendo le ali politicamente tarpate sin dalla nascita visto che si tratta dello statuto che impone definitivamente il dominio fiorentino dopo l'ultimo rigurgito ghibellino avuto con Enrico VII[23]) di assolvere alle questioni prevalentemente economiche, sociali e civili, tralasciando tutto sommato la

[22] Ho già abbozzato infatti alcuni paralleli con statuti che ho personalmente editato (Poggibonsi) nella parte riguardante San Gimignano. Nel prosieguo della trattazione terrò presenti anche due statuti di piccole comunità sui quali ho lavorato e uno (molto singolare per motivi che dirò) del quale mi sto occupando al momento attuale. Le fonti a cui mi riferisco sono: *Lo Statuto quattrocentesco di Staggia*, pubblicato con un breve contributo in P. CAMMAROSANO, P. PIRILLO, S. PUCCI, R. STOPANI, *Staggia: Mille anni di storia (994-1994)*, Poggibonsi 1995; *Gli statuti del Comune di Buonconvento dell'anno 1522*, Siena 1995; lo statuto dell'Isola del Giglio del 1558 è ancora in fase di elaborazione.

[23] Il quale aveva cominciato nel luglio del 1313 (un mese prima della sua morte) la costruzione di una fortificazione nel luogo dove sorgeva l'antica Poggibonsi distrutta dai Fiorentini.

struttura istituzionale del Comune (stabilita ormai da tempo sul modello di quella fiorentina con tanto di Podestà imposto da Firenze sin dal 1294)[24], e lasciandoci quindi intuire ben poco della situazione politica del paese (i nomi dei consiglieri e dei maggiori magistrati sono ricorrenti, ma non quanto nei casi in cui si è formata un'egemonia di poche famiglie abbienti a scapito di tutte le altre[25]), ecco che una realtà come quella staggese ci stupisce per la sua vitalità anche politica. Ci stupisce perché una così piccola comunità agli inizi del Quattrocento si dà una legislazione autonoma, in seguito alla liberazione del pesante (almeno così lo si intuisce) giogo feudale al quale erano stati sottoposti sino al 1369 (e la data della vendita del feudo da parte dei Franzesi è significativa perché è subito dopo che la comunità si organizza legislativamente intorno, si badi bene, ad un nucleo di cittadini sicuramente più ricchi, ma nient'affatto fruenti di una posizione simile a quella dei signori feudali che vi alloggiavano prima; insomma non siamo di fronte ad una conformazione di tipo signorile). Questa vitalità potrebbe essere sospettata di fatuità anche considerando che nel periodo di cui sto parlando il dominio fiorentino (già ben presente nella Lega del Chianti) è esplicitato anche nel proemio dello statuto (e in altre rubriche) nel quale si inneggia alle magistrature della dominante e si impongono le insegne gigliate. In realtà la comunità staggese esprime questo senso di autonomia anche in occasioni successive come quella che la vede in avanzata epoca medicea di fronte ai Magistrati fiorentini a chiedere con insistenza di essere unita amministrativamente a Poggibonsi, in modo da lasciare i legami con Radda e il Chianti che risultavano essere troppo gravosi per motivi geografici, più che politici.

Per chiudere momentaneamente questo parallelo tra Poggibonsi e Staggia si potrebbe dire che mentre lo statuto poggibonsese è lo specchio di una resa (ci si occupa di questioni politicamente secondarie perché ormai il vero potere, osteggiato peraltro nel corso di almeno un secolo, è altrove), la legislazione staggese è quella di una rinascita. E

[24] Si ponga attenzione sul fatto che le prime sei carte dell'unico esemplare dello statuto che ci è rimasto sono strappate. Può darsi benissimo che si sia rovinato il codice per le condizioni disagevoli dell'Archivio Comunale di Poggibonsi, dove era conservato fino ai tempi dello Zdekauer (che peraltro già riportava questa lacuna: *Sugli statuti antichi del Comune di Poggibonsi e segnatamente sopr due codici di essi che si conservano nell'Archivio Comunale*, in «Miscellanea Storica della Valdelsa», II fasc. 3 (1894)); è altrettanto probabile però che, contenendo le succitate sei carte, le rubriche riguardanti il podestà e il suo ufficio, siano state strappate perché inutili.

[25] V. al proposito quanto ha da dire del vicino comune di San Gimignano Mario Brogi nell'introduzione di cui si è prima discorso.

che questa comunità rinascesse proprio in quel periodo è dimostrato dal fatto che del Quattrocento sono tutte le maggiore testimonianze artistiche che si trovano tutt'oggi a Staggia[26]. Indice questo di una vitalità che altrove stenta ad affermarsi.

Veniamo invece ad una fonte decisamente senese: Buonconvento. Di Buonconvento sembrerebbe dover dire ben poco, almeno per quanto riguarda l'epoca dello statuto e cioè il primo Cinquecento. Sarebbe però ingiusto, perché la lettura della nostra fonte in realtà ci dà molte indicazioni già di per sé. Intanto da un punto di vista tecnico - legislativo possiamo notare differenze sostanziali. La diversa divisione in *distinctiones* (a parte lo statuto di Staggia che - per la pochezza del testo - gli Statutarii non hanno diviso) ci permette già di notare l'appartenenza della comunità ad un altro mondo: il testo di Buonconvento è diviso in tre parti nel perfetto stile senese (anche se alle volte nel Senese le *distinctiones* sono quattro, perché alle tre di base è aggiunta un'ulteriore parte per i danni dati, e alle volte cinque, perché bene o male seguivano la prassi statutaria generale derivata dalla conformazione degli antichi *brevia*), mentre quello di Poggibonsi che (come ho spiegato nell'introduzione a quella pubblicazione) è sicuramente il risultato di una riformulazione di un preesistente statuto (di stile, quello, più senese che fiorentino) è diviso in cinque distinzioni, con un'apparente forzatura della struttura: appare chiaro, infatti, come lo statuto fosse progettato per averne quattro, tant'è che la numerazione continua ininterrotta tra la quarta e la quinta *distinctio*. Sembrerebbe quindi che il testo di Poggibonsi sia il risultato di una forzosa conversione da una struttura 'senesizzante' a una 'fiorentinizzante'. Quello di Buonconvento appare invece chiaramente 'senesizzante'. Al di là della lettura del testo, comunque, è importante fare un'osservazione: uno statuto non è mai da solo; detto in altre parole significa che la documentazione relativa ad una certa comunità è sempre molto più vasta e lo statuto non è, in sintesi, che un precipitato della struttura istituzionale, giuridica e sociale di un comune. È impensabile, nel pubblicare una fonte statutaria, che si possa prescindere dallo studio del resto della produzione documentaria comunale, almeno per un arco di tempo che includa il momento della promulgazione. Da ciò deriva che, anche nella improbabile esistenza di due statuti identici, il quadro

[26] Si insinua qui il dubbio che i caratteri della crisi del territorio senese (e non solo) quattrocentesca siano almeno in parte da rivedere. Se da una parte è innegabile che da un punto di vista economico e demografico siamo di fronte a dei dati incontrovertibilmente negativi, è altrettanto vero che tanto nelle città che nei contadi dal lato istituzionale, giuridico, artistico non si rileva la medesima tendenza al ribasso.

generale della comunità verrà comunque reso unico dalle inevitabili discrasie e difformità fra una comunità ed un'altra[27].

La diversità degli statuti, quindi, si esplica sotto molteplici aspetti: il tempo, lo spazio, le influenze, la situazione politica «internazionale», economica e sociale, la tecnica legislativa. Ma vi sono dei punti di contatto tra statuti così diversi? Si possono cioè portare sotto un unico comun denominatore? Se si entra in una visione strettamente giuridica e di ampio respiro allora vediamo che possiamo trattare di fonti statutarie assai disparate senza dover ricorrere ad una infinità di categorie.

La caratteristica più visibile di queste fonti è la lunghissima durata. Questo è un aspetto fondamentale per più versi. Si discorre di leggi che - con le normali variazioni dovute al variare delle esigenze da proteggere e regolamentare e anche violazioni (ma riprendendo le parole di Ascheri «ma il diritto non è anche oggi violato?»)[28] - sono rimaste vigenti per secoli. L'abolizione formale dell'efficacia degli statuti - com'è noto - avviene nel 1808 con l'avvento del Governo francese. È difficile capire se chi ha pensato, scritto e promulgato queste fonti avesse la coscienza di lavorare per un risultato così duraturo (ma non è forse vero che nei proemi spesso si inneggia alla stabilità che la promulgazione di siffatte disposizioni dovrebbe comportare?). Sottolineo questa problematica della durata perché se è vero che nell'apparentemente immutabile ordine medievale (che qualcuno di recente ha forse eccessivamente magnificato) poteva avere luogo una precisa scelta di continuità, altrettanto non può dirsi di certo per leggi emanate in momenti ben più convulsi come quello immediatamente precedente alla caduta della Repubblica Senese[29]. La medesima riflessione mi pare adeguata a Staggia, piccolissimo paese con un Consiglio generale di soli quindici membri appena uscito da un periodo feudale e con evidenti problemi

[27] Ecco anche il motivo per cui, in un recente dibattito svoltosi a San Miniato, si è confutato il principio secondo il quale sarebbe tutto sommato irrilevante occuparsi di statuti di comunità minori, pubblicandone con pervicacia gli statuti. Sarebbe oltremodo dannoso per la ricerca in questo campo limitare la propria attività agli statuti cittadini maggiori che, per la loro complessità richiedono molto tempo, lavoro e danaro (v. il caso dello statuto di Siena del 1545 pubblicato da Ascheri o quello, sempre di Siena del 1337/39 a cura di Andrea Giorgi del quale è recentemente uscito il primo volume; e ancora, in altro ambito, lo statuto di Verona del 1327, curato da diversi studiosi fra i quali Gian Maria Varanini, Rosalba Granuzzo e Maria Rosa Banchi).

[28] Vedi l'introduzione preposta a *Tra Siena e Maremma. Pari e il suo statuto* a cura di Mario Ascheri, Lucia Nardi e Federico Valacchi, Siena 1995, pp. 1-4.

[29] È il caso Buonconvento (1522), Pari (1509), Abbadia a Isola, pubblicato da Dani nel 1994 per i tipi del Comune di Monteriggioni (1502).

di sopravvivenza (ricordo per inciso le aggiunte in calce allo statuto che descrivono il castello ridotto a pascolo dei maiali).

Ebbene, comunque sia, queste fonti sono durate per secoli e niente e nessuno ha potuto seriamente scalfirle non solo nella loro diretta efficacia applicativa, ma anche in quanto espressione concreta di ciò che una società aveva da esprimere da un punto di vista sociale, politico e - soprattutto - istituzionale.

Ho accennato poc'anzi alla caduta della Repubblica Senese come periodo convulso. A questa caduta seguì com'è noto la riforma cosimiana che rivoluzionò - almeno così è parso per anni - le strutture amministrative e istituzionali del Dominio fiorentino e dello Stato Nuovo senese. Di recente c'è chi ha sostenuto - a mio modo di vedere giustamente - che questa «rivoluzione» non ebbe l'incisività voluta da Cosimo e che per molti versi, soprattutto nello Stato Nuovo, le cariche istituzionali non erano state sottoposte a modifiche così rilevanti. Vorrei far notare che gli statuti, per questa loro continuità, appaiono come un'altra fondamentale fonte anche per indagare su fenomeni del genere. Al momento - e questa è un'anticipazione forse indebita per la sua precocità - mi sto occupando dello statuto dell'Isola del Giglio datato 1558. Come ho detto è presto per anticipare conclusioni, ma un'anticipazione è probante per il discorso che stiamo affrontando: lo statuto in questione è fittamente annotato da un giurista (ed è giurista perché cita spesso fonti dottrinali e - mentre il testo del 1558 è in volgare - non infrequentemente il nostro autore, per il momento sconosciuto, si esprime in latino) tardo settecentesco. In queste note egli riporta a lato tutte le modifiche che sono state apportate alle varie magistrature e alle loro competenze dopo la riforma comunitativa di Pietro Leopoldo. Questo fatto (ed altre occasioni nelle quali - in statuti che hanno subito aggiornamenti - correttori settecenteschi hanno modificato solo gli importi delle pene) ci porta a dimostrare due proposizioni: la prima è che la lunga durata è affiancata da una continuità di indirizzo territoriale strutturale stabilito dalla Dominante (o - in questo caso - ex dominante) assolutamente indipendente dai successivi sommovimenti politici, anche di grande portata. La seconda riflessione è che in una situazione del genere, pressata dalla foga riformatrice dei Lorenesi (in questo senso molto più decisi ed incisivi dei Medici), qualsiasi fonte legislativa avrebbe subito cambiamenti radicali, se non addirittura l'annullamento e la perdita totale di efficacia. Si pensi che per molto meno nel nostro Paese c'è chi ritiene sia giunto il momento di cambiare gran parte della carta fondamentale dello Stato che ha meno di cinquanta anni! È vero che la lunga durata è propria della nostra tradizione giuridica: il codice civile italiano tutt'oggi in vigore è basato sulla tradizione giuridica romana classica. È altrettanto vero, pe-

rò, che a cambiare radicalmente nel tempo sono stati in questo caso il diritto penale e le procedure, mentre nel caso della legislazione statutaria - fatta eccezione del diritto penale appunto, strumento politico del diritto per eccellenza - l'immutabilità ha caratterizzato la totalità dei testi. E ciò è derivato, presumibilmente, da quella corrispondenza tra legge ed interessi sociali permanenti nel tempo che oggi non informa più la nostra legislazione. Senza voler considerare che l'impianto romanistico del nostro codice civile non è il risultato di un'operazione di mutuo puro e semplice. Ma non starò certo ad addentrarmi nell'analisi dell'elaborazione dottrinale, pratica e autoritativa che del diritto romano è stata messa in atto nel corso dei secoli: ne basti la menzione. Di tale elaborazione lo *ius proprium* non reca traccia, almeno non a quei livelli. I testi, lo si è detto, sono stati sottoposti a modifiche[30], le riforme si sono susseguite, ma la struttura e i contenuti di base si sono perpetuati nei secoli immutabili, in quanto specchio della realtà comunale.

Il problema della vigenza non è che un esempio utilizzato nel tentativo di ridurre ad unità una materia a prima vista massimamente eterogenea. Resta tuttavia una considerazione: è utile considerare la legislazione statutaria non solo come un insieme disomogeneo di disposizioni approntate per far fronte ad esigenze disparate di comunità molto diverse le une dalle altre, ma anche come un unico *corpus* di cui prendere visione da una prospettiva che permetta di tener da parte le inevitabili e già considerate differenze, individuando invece prospettive generali altrimenti difficilmente scorgibili.

SILVIO PUCCI

[30] Ma non molto intepretati. Si consideri il fenomeno del *consilium sapientis*, istituto previsto dalla maggior parte dei testi statutari: nel *consilium* convivono *ius commune* e *ius proprium*, ma mentre il primo subisce continuamente l'iniziativa interpretatrice dei consulenti, tanto da rendere spesso penoso il rintracciare il motivo per cui viene citato un passo dei *Corpora Iuris*, il secondo è immediatamente fruibile, la rubrica è facilmente individuabile e viene riportata così com'è, senza piegare il suo significato a esigenze giudiziali o dottrinali (riporto in questa sede da una parte il risultato di una mia indagine su alcune raccolte miscellanee di *consilia* a stampa del Cinquecento e dall'altra quanto ha avuto modo di osservare Monica Chiantini nel suo studio sui *consilia* sangimignanesi sopra citato).